



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

N° 16

Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno 2015 il giorno TRENTA del mese di LUGLIO nella Sede Municipale alle ore
17.05.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto decreto del Presidente della Repubblica del
25/03/2015.

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Stefania Tutino.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla
materia indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II del 07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotone, è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

- il DPR del 25 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotone, è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche predisposto dall'Ufficio Tributi;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al competente servizio comunale, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, sono attribuite le conseguenti attività esecutive e gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

Acquisito in data 30/07/2015 prot. n. 10010 il parere favorevole del Revisore dei conti;

VISTO che non necessita impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- LA PREMESSA NARRATIVA rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- DI APPROVARE il Regolamento per l'Applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche che qui di seguito si riporta integralmente.
- DI DARE ATTO che: il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;
- DI DICHIARARE, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO ¹

TITOLO ITARIFFE.....	3
Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Classe del Comune)	3
Art. 3 (Oggetto della tassa).....	3
Art. 4 (Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche).....	3
Art. 5 (Riduzione tariffaria per categoria).....	4
CAPO I	
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE.....	4
Art. 6 (Occupazione del suolo)	4
Art. 7 (Affrancazione e altre opzioni in ordine alla tassa sui passi carrabili)	4
Art. 8 (Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale)	5
Art. 9 (Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico).....	5
Art. 10 (Occupazione di sottosuolo o soprassuolo).....	5
Art. 11 (Distributori di carburante)	5
Art. 12 (Distributori di tabacchi)	6
Art. 13 (Occupazione con taxi)	6
CAPO II	
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	7
Art. 14 (Occupazioni del suolo)	8
Art. 15 (Calcolo delle superfici)	8
Art. 16 (Riduzioni specifiche)	8
Art. 17 (Riduzioni per l'esercizio di attivita' edilizia).....	8
Art. 18 (Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee).....	8
Art. 19 (Aree destinate a parcheggio)	9
Art. 20 (Tariffe in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive)	9
Art. 21 (Tariffe per fiere, festeggiamenti e occupazioni di carattere commerciale).....	9
Art. 22 (Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante).....	9
Art. 23 (Riduzione del computo della superficie)	10
CAPO III	
NORME GENERALI.....	10
Art. 24 (Occupazioni abusive per protrazione)	10
Art. 25 (Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva).....	10
Art. 26 (Occupazioni con impianti pubblicitari).....	10
TITOLO II	
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI	10
Art. 27 (La concessione per l'occupazione permanente)	10
Art. 28 (Revoca della concessione)	11
Art. 29 (Revoca della concessione per gravi inadempienze)	11
Art. 30 (L'autorizzazione alle occupazioni temporanee).....	11
Art. 31 (Occupazioni d'urgenza)	12
Art. 32 (Revoca dell'autorizzazione)	12
TITOLO III	
DENUNCE, VERSAMENTI	12
Art. 33 (Occupazioni permanenti).....	12
Art. 34 (Occupazioni temporanee).....	13
Art. 35 (Esenzioni accertamenti rimborsi e riscossioni coattive sanzioni).....	13
Art. 36 (Adempimenti del funzionario responsabile)	13
Art. 37 (Adempimenti del concessionario).....	13

¹ i numeri contenuti nelle parentesi si riferiscono all'articolo ed al comma del decreto 507/93.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

TARIFFE

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Cutro, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n.566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".
2. Il presente regolamento tiene conto della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15-12-1997 n. 446, e di ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.2

Art. 2

(Classe del Comune)

1. Il Comune di Cutro con popolazione residente al 31.12.2014 pari a n. 10.539 abitanti ai fini della applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartiene alla classe IV.

Art. 3

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4

(Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

PRIMA CATEGORIA:

- Piazza Gio. Leonardo di Bona
- Via Corso Nazionale
- Corso Umberto I
- Via Regina Margherita
- Via San Francesco
- Via San Domenico
- Via Boscarello
- Piazza Leonardo da Vinci

- Via Della Croce
- Piazza del Popolo
- Via Roma
- Via Giovanni XXIII
- Via P. Togliatti e traverse
- Via Orto Grande
- Piazza Don Michele Bertola
- Via San Rocco
- Via G. Marconi
- Via Mare Ionio
- Via Nazionale Steccato
- SECONDA CATEGORIA:
- tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria

Art. 5
(Riduzione tariffaria per categoria)
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte alla misura del 50 %.

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

Art. 6
(Occupazione del suolo)

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	importo
Prima categoria	€ 33,050
Seconda categoria	€ 27,852

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8) riduzione al 25%;

A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10) ridotta al 30%;

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento (49.8);

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9)) Esonerati ai sensi dell'Art. 3 comma 63 lettera A;

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8)

Art.7

(Affrancazione e altre opzioni in ordine alla tassa sui passi carrabili)

- 1)
- 2) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (44.11);

Art. 8

(Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale)

1. Si applica la tariffa di cui all'art.6.1.a ridotta ad un terzo:

CATEGORIA IMPORTO

Categoria	importo
Prima categoria	€. 11,025/mq
Seconda categoria	€. 9,284/mq

Art. 9

(Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico)

(44.2)

1. Si applica la tariffa di cui all'art.6.1.a ridotta ad un terzo:

CATEGORIA IMPORTO

Categoria	importo
Prima categoria	€. 9,915/mq
Seconda categoria	€. 8,355/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende all'interno dei balconi e delle verande. (38.2)

2. La tassa non si applica sulla parte sporgente della tenda dei banchi di vendita nei mercati.

Art. 10

(Occupazione di sottosuolo o soprassuolo)

Occupazione con:

- 1) Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfettariamente come segue:
 - a) per le occupazioni del territorio comunale, ricadendo il Comune di Cutro nella classe di comuni fino a 20.000 abitanti, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,775 per utenza;
 - b) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

- c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune entro il termine stabilito per il versamento. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

2) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km:

Tariffa minima annuale unica: **€77,48**

per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km:

Tariffa minima annuale unica: **€15,50**

Art. 11

(Distributori di carburante)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art.48 del Decreto 507 la tassa annuale è come di seguito stabilita:

Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise (vedi art.48 del Decreto 507), nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni.

- Misure della tassa:

Categoria	importo
Categoria a	€. 58,88
Categoria b	€. 35,64
Categoria c	€. 15,50
Categoria d	€. 7,74

Per le applicazioni della tassa suddetta è fatto comunque riferimento all'art. 48 commi 3-4-5-6 che così recitano:

"(3) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

(4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

(5) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

(6) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.44 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori."

Art. 12
(Distributori di tabacchi)
(48.7)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art.48 del Decreto 507 la tassa annuale è come di seguito stabilita:

Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise (vedi art.48 del Decreto 507), nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria	importo
Categoria a centro abitato	€. 18,177/mq
Categoria b zona limitrofa	€. 15,318/mq
Categoria c frazioni sobborghi e zone periferiche	€. 7,74/mq

Art.13
(Occupazione con taxi)
(44.12)

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa non si applica.

CAPO II
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.14
(Occupazioni del suolo)

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b)

A) Occupazione del suolo comunale

Categoria	Importo	Importo orario
Prima categoria	€. 3,090/mq	€. 0,128/mq
Seconda categoria	€. 2,543/mq	€. 0,105/mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione di due terzi; (art. 45.2,c)

Categoria	Importo	Importo orario
Prima categoria	€. 1,030/mq	€. 0,043/mq
Seconda categoria	€. 0,848/mq	€. 0,035/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art.47.5)

1) per i primi trenta giorni:

Tariffa forfettaria	Importo
fino a un km lineare	€. 15,450
Oltre il km lineare	€. 23,175

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg. :

Tariffa forfettaria	Importo
fino a un km lineare	€. 20,085
Oltre il km lineare	€. 30,127

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 gg. :

Tariffa forfettaria	Importo
fino a un km lineare	€. 23,175
Oltre il km lineare	€. 33,990

4) se la durata è superiore a 180 giorni :

Tariffa forfettaria	Importo
fino a un km lineare	€. 30,908
Oltre il km lineare	€. 46,350

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari

Categoria	Tariffa minima
Prima categoria	€. 1,130/mq
Seconda categoria	€. 0,762/mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

Art. 15
(Calcolo delle superfici)
(42.4)

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, comprese nella medesima area inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono esonerate.
2. Le superfici contenenti numeri decimali sono arrotondate all'unità superiore.
3. Le occupazioni temporanee aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 16
(Riduzioni specifiche)
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- -dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- -del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art.15 lett. C).

Art. 17
(Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia)
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% .

Art. 18
(Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee)
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente nel corso dell'anno ;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre due mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o dalla sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligo del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 19
(Aree destinate a parcheggio)
(45.6)

1. Nel caso di concessione per l'occupazione permanente di aree appositamente individuate dal Comune e destinate alla gestione di un servizio di parcheggio pubblico a pagamento, la tassa non si applica.

Art. 20
(Tariffe in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive)
(45.7)

1. La tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% secondo quanto disposto dall'articolo 19.
3. Per le occupazioni a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati, la tassa non è dovuta.

Art. 21
(Tariffe per fiere, festeggiamenti e occupazioni di carattere commerciale)
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa base.
2. Per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la tariffa base.
3. Ai fini delle occupazioni realizzate in occasione del mercato settimanale le aree pubbliche interessate sono classificate nelle strade di I^.

Art.22
(Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante)
(Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
del 50 per cento sino a 100 mq.
del 25 per cento oltre i 100 mq.
del 10 per cento oltre i 1.000 mq.

Art.23
(Riduzione del computo della superficie)
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III
NORME GENERALI

Art. 24
(Occupazioni abusive per protrazione)
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o

concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 25
(Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva)
(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Art. 26
(Occupazioni con impianti pubblicitari)

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 27
(La concessione per l'occupazione permanente)

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contemporaneamente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.

4. In segno di accettazione di tutte le modalità di utilizzo e dei vincoli connessi alla concessione è acquisita in calce la sottoscrizione del richiedente. Le concessioni sono rilasciate nel rispetto della normativa del Nuovo Codice della Strada inserite nel D.L.vo 30/04/92, n. 285 nonché delle successive disposizioni modificative o innovative.

5. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

6. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

7. In relazioni a modalità particolari di utilizzo della concessione da cui possono derivare danni al patrimonio pubblico o lavori di ripristino consistenti, può essere prescritta la prestazione di idonea garanzia sia attraverso deposito in numerario che attraverso polizza fidejussoria.

Art. 28 **(Revoca della concessione)**

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 29 **(Revoca della concessione per gravi inadempienze)**

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato.

Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 30 **(L'autorizzazione alle occupazioni temporanee)**

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la motivazione e la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 31 **(Occupazioni d'urgenza)**

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 32 **(Revoca dell'autorizzazione)**

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

- -per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- -per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III **DENUNCE, VERSAMENTI** (50 - 56.3)

Art. 33 **(Occupazioni permanenti)**

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 2015 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

3. Per le concessioni esistenti al 31/12/1993, ove la denuncia fosse stata già presentata è, fatto obbligo del solo pagamento della tassa, limitatamente all'anno 1994, entro il 30 giugno.

4. Per gli anni successivi al primo di occupazione il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

5. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. I versamenti, [arrotondati all'Euro inferiore o superiore a seconda che la frazione non sia o sia inferiore all'Euro 0,50, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze .

Art. 34
(Occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

Art. 35
(Esenzioni accertamenti rimborsi e riscossioni coattive sanzioni)

1. Per quanto riguarda le esenzioni, accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive, sanzioni si fa riferimento agli art. 49-51-53 D.L.vo 507 del 15/11/93 modificato dal D.L.vo 566 del 28/12/93.

Art. 36
(Adempimenti del funzionario responsabile)
(54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

Art. 37
(Adempimenti del concessionario)

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario è tenuto a redigere il conto della gestione ai sensi del D.P.R. n. 194/1996, firmarlo digitalmente e reso ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. N. 112/99, a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, 1 originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione
spazi ed aree pubbliche

Deliberazione del Commissario Straordinario Nr. 16 del 30/07/2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
favorevole

Cutro lì, 30-07-2015

Il responsabile del settore interessato
f.to - VETERE ROSARIO -



Comune di Cutro

Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri del consiglio Comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale Nr. 16 del 30/07/2015.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Cutro lì, 30-07-2015

Il responsabile del settore finanziario
f.to - Renato Domenico -

Il Commissario Straordinario		f.to Dr.ssa Maria Carolina Ippolito
------------------------------	--	-------------------------------------

Il Segretario Generale		f.to Dr.ssa. Stefania Tutino
------------------------	--	------------------------------

Relata di pubblicazione (Art. 124-comma1 TUEL 267/2000)

Si attesta che copia del presente atto è pubblicato, mediate affissione all'albo pretorio On Line di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal **09-09-2015** .

Il Dipendente Incaricato
f.to De Vita Pompea M.T.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cutro, lì 09/09/2015

**Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dr.ssa De Vita Pompea M.T.**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa. Stefania Tutino
